



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 11759/2014 promosso da

- parte attrice

contro:

- parte convenuta

Conclusioni delle parti

per parte attrice:

*Accertato e dichiarato che il contratto di mutuo stipulato in data 04/09/2007 tra _____
_____ & C., in persona del legale rappresentante p.t.,
_____ I
_____) e Banca _____
prevedeva, al momento della stipula dello stesso, i seguenti interessi
convenzionalmente determinati*



o Tasso nominale 5,50%

o Tasso di mora 7,50%

· Accertato e dichiarato che alla data della sottoscrizione della convenzione di cui è causa, il tasso soglia, tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto, era del 8,37%;

· Accertarsi e dichiararsi, anche alla luce delle clausole contrattuali meglio indicate in premesse, che le parti hanno convenuto che il tasso di mora non si sostituisca a quello corrispettivo, ma decorra su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese e che lo stesso tasso di mora debba essere sommato agli interessi corrispettivi non corrisposti, al capitale e alle spese;

· Accertarsi e dichiararsi, anche alla luce delle clausole contrattuali meglio indicate in premesse, che la Banca, nel corso del rapporto contrattuale, ha effettivamente applicato il tasso di mora convenuto e che il relativo tasso di mora non è stato sostituito a quello corrispettivo, ma calcolato sulla rata non pagata, composta di capitale e interessi, e che lo stesso tasso di mora è stato sommato agli interessi corrispettivi non corrisposti, al capitale e alle spese;

· Considerato che le circolari e direttive della Banca di Italia non assumono valore normativo ma solo valore tecnico finanziario;

· Accertato e dichiarato che, anche alla luce della recente e autorevole giurisprudenza meglio indicata in premesse, l'interesse moratorio fa parte del TEG al momento della pattuizione delle convenzioni.

· Dichiararsi che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al valore della polizza convenuta e a tutte le spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;

· In ogni caso, dichiararsi che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al tasso contrattuale corrispettivo e a tutte le spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;



· Per l'effetto, accertare e dichiarare che, ai sensi e ai fini del primo comma dell'art.644 c.p. e dell'art.1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo è usurario e, per l'ulteriore effetto, che non sono dovuti interessi.

· Accertato e dichiarato che alla data della verifica peritale parte attrice ha pagato la complessiva somma di € 269.006,94 di cui € 163.811,42 a titolo di capitale ed € 105.195,52 a titolo di interessi;

· Accertarsi che parte attrice è creditrice nei confronti della parte convenuta, per quanto di propria competenza, di tutti gli interessi corrisposti e risultanti dalla perizia dimessa in atti e pari € 105.195,52 oltre a quelli eventualmente maturati e corrisposti successivamente alla verifica peritale fino alla data della pronuncia oltre interessi e rivalutazione dalla data della loro effettiva corresponsione all'effettivo saldo;

· Per l'effetto disporre la compensazione di tutti gli interessi corrisposti e percepiti indebitamente e risultanti dalla perizia dimessa in atti o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre a quelli eventualmente maturati e corrisposti successivamente alla verifica peritale fino alla data della pronuncia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della loro effettiva corresponsione, con quanto ancora dovuto da parte attrice a titolo di capitale erogato e non ancora pagato alla data della sentenza;

· Per l'effetto, all'esito della compensazione di cui al punto precedente, accertarsi e dichiararsi che parte attrice, in virtù del contratto de quo, è tenuta alla corresponsione alle parti convenute, per quanto di propria spettanza, della residua somma capitale e, per l'ulteriore effetto, ricalcolare la rata del finanziamento pro futuro per la residua durata dello stesso nella misura meglio indicata in perizia o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e in corso di causa e ritenuta di giustizia fino alla sua naturale estinzione;

In ogni caso:

· Con vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si dichiara antistatario.

In via istruttoria:

Disporsi CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti e l'entità degli interessi contrattuali.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi e ai fini dell'artt. 183 e 184 c.p.c., si dimettono i documenti indicati in narrativa.

Per la convenuta:



In via principale

Rigettarsi le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Condannarsi le controparti al pagamento in favore della Banca convenuta di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni esposte in atti.

In via istruttoria

Ove fossero riproposte, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie per tutto quanto dedotto in atti, e segnatamente in memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c.

Nella denegata ipotesi di ammissione della C.T.U. ex adverso richiesta, si insiste affinché l'eventuale formulando quesito tenga conto delle varie eccezioni e difese formulate dalla Banca, ed in particolare di quelle di cui alla memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 18.11.2014, la _____ di _____ & C., nonché la sig.ra _____ in proprio, la sig.ra _____ il sig. _____ ed il sig. _____ convenivano in giudizio Banca _____ di seguito anche solo "la Banca") lamentando l'applicazione di interessi di mora usurari al rapporto di mutuo fondiario stipulato in data 04.09.2007 a rogito Notaio dott. _____ di Vittorio Veneto rep. n. 98.965, fasc. n. 17.688, di originari € 900.000,00 (mutuo n. 126452010961).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2015 si costituiva in giudizio la Banca evidenziando la palese infondatezza e temerarietà delle domande attoree e chiedendone il rigetto.

All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.04.2015, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 26.11.2015.

All'udienza del 26.11.2015 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.11.2016 (tenutasi il 15.06.2017) ed in tale sede tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il



deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

L'impugnativa negoziale svolta da parte attrice attiene al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 04.09.2007 a rogito Notaio dott. _____ di Vittorio Veneto rep. n. 98.965, fasc. n. 17.688, di originari € 900.000,00 (mutuo n. 126452010961), pacificamente estinto dalla società mutuataria.

Parte attrice lamenta in particolare il carattere usurario degli interessi pattuiti e, segnatamente, degli interessi moratori, invocando la nullità parziale del contratto ex art. 1815 co. 2 c.c. e la sua conversione da finanziamento oneroso a gratuito.

La violazione dell'art. 644 c.p. e la conseguente necessità di applicare l'art. 1815, co. 2 c.c. discenderebbe, oltre che dall'eventuale cumulo, nel calcolo del tasso effettivo, di altre remunerazioni dovute in forza del contratto, anche dalla clausola degli interessi moratori in cui è prevista la produzione di questi ultimi sull'intero importo della rata eventualmente impagata e non della sola quota capitale.

Innanzitutto, si deve rilevare come la stessa attrice, nel richiamare per relationem le risultanze della perizia di parte rilasciatale dalla società commerciale

di fatto riconosce (poiché è la stessa perizia a darne atto) che tanto il tasso degli interessi corrispettivi, quanto quello degli interessi di mora in sé considerati siano inferiori al tasso soglia e fondi quindi la doglianza circa l'usurarietà del tasso effettivo dei mutui per cui è causa sull'assunto della possibilità di cumulare il saggio delle due categorie di interessi e di raffrontare il risultato di tale sommatoria con la soglia determinata a norma dell'art. 2, co. 1 e 4 della L. 108/96.

Sono ormai innumerevoli gli arresti della giurisprudenza di merito che affermano, conformemente all'orientamento di questo ufficio, che la tesi del cumulo tra i tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini del raffronto con il tasso soglia determinato a norma dell'art. 2 L. 108/96 (da non confondersi, ovviamente, con l'ipotesi in cui il tasso di mora sia determinato mediante una maggiorazione percentuale del tasso pattuito per gli interessi corrispettivi, nel qual caso non vi è alcuna sommatoria tra tassi, ma semplicemente una diversa modalità di indicazione del saggio degli interessi moratori) non possa minimamente essere condivisa, sia per ragioni giuridiche, che per ragioni logico-matematiche.

Dal punto di vista matematico, il cumulo tra tassi d'interesse ai fini del raffronto con il tasso soglia è infatti un'operazione superficiale, errata e illogica.



Se si parte dal presupposto che il tasso d'interesse è, in parole povere, la grandezza espressa in percentuale per un dato periodo di tempo che indica quanta parte della somma prestata debba essere corrisposta come interesse al termine del periodo di tempo considerato, si dovrebbe facilmente comprendere come non sia possibile effettuare un calcolo del TEG unitario sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora, perché sono totalmente diversi gli elementi del calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione: gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale preso in prestito, di norma su base annua; gli interessi moratori sono calcolati sulla sola rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza.

Le considerazioni suesposte inducono quindi all'inevitabile rigetto della domanda attorea.

Ma anche ove si volesse considerare l'ipotetica incidenza dell'applicazione della clausola relativa agli interessi moratori, l'iniziativa giudiziaria di parte attrice non potrebbe aver miglior sorte.

In primo luogo, questo tribunale si è già espresso, motivatamente discostandosi dai pur autorevoli arresti della Suprema Corte di Cassazione cui il patrocinio attoreo ha fatto ampio riferimento nell'atto introduttivo e nella prima memoria istruttoria, nel senso dell'irrelevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. 2 c.c. per le ragioni di diritto diffusamente trattate, tra le tante, nella sentenza n. 2476 del 12.11.2015 reperibile nel sito internet www.ilcaso.it, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.

In estrema sintesi, le ragioni che fanno propendere per la tesi dell'irrelevanza vanno ravviate: 1) nel chiaro riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. ai soli oneri che vengono previsti "in corrispettivo" del credito erogato, con ciò evocando profili di sinallagmaticità tra prestazioni nello sviluppo fisiologico del rapporto che mal si conciliano con la natura e la funzione sanzionatoria e risarcitoria dell'interesse di mora; 2) nel rilievo che la portata obbiettiva della norma incriminatrice non è stata modificata, né avrebbe potuto esserlo, dalla Legge di interpretazione autentica (D.L. 394/2000), il cui oggetto era circoscritto unicamente alla questione di diritto intertemporale della rilevanza o meno della percezione di interessi oltre soglia nei finanziamenti a tasso fisso stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996; 3) nell'omessa rilevazione di una soglia specificamente riferita agli oneri da inadempimento, in mancanza della quale non è possibile operare un raffronto coerente



tra dati omogenei (detto altrimenti, il principio di simmetria o di omogeneità nella comparazione tra TEG (o TAEG) e TEGM riconosciuto e sancito, seppur in materia di conto corrente, da Cass. Civ. 12965/2016 e da Cass. Civ. 22270/2016) e, da ultimo, 4) nella necessità che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. 2 c.c., si abbia riguardo unicamente al tasso pattuito al momento della stipula (Cass. Civ. SS.UU. 24675/2017), valutazione in cui è arduo, se non impossibile, considerare l'obbiettiva incidenza di oneri eventuali e necessariamente condizionati a sviluppi funzionali del contratto ex ante non preventivabili.

In secondo luogo, anche a voler accedere alla opposta tesi della rilevanza ai fini della legge 108/1996 degli interessi moratori, la conseguenza del travalicamento del tasso soglia (che nel caso di specie peraltro nemmeno sussiste con riguardo al momento della pattuizione) sarebbe unicamente l'invalidità della relativa clausola e non certo la conversione del mutuo da oneroso in gratuito.

L'impossibilità che l'eventuale invalidità di una clausola si propaghi alle altre è stata da ultimo affermata, seppur con riguardo alla fattispecie della pattuizione di interessi extrafido in misura superiore al tasso soglia, dalla sentenza Cass. Civ. 15.9.2007 n. 21470, nella cui motivazione è statuito che *“la sanzione di cui all'art. 1815, co. 2 c.c. non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano”*.

Non essendo pacificamente mai stati addebitati interessi moratori, non si vede quindi cosa potrebbero pretendere in restituzione gli odierni attori.

In terzo luogo, questo giudice si è poi già espresso in altre occasioni circa l'assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, dei c.d. scenari probabilistici, dei conteggi ipotetici e *a fortiori* della suggestiva teoria del *“worst case”* (per la quale sussisterebbe l'usura ed il contratto dovrebbe quindi divenire gratuito qualora, tra tutti i possibili sviluppi del rapporto nel corso del successivo ammortamento e prendendo in considerazione ogni onere, compresi quelli meramente eventuali – quale la penale di estinzione anticipata – e quelli da inadempimento – gli interessi moratori, a prescindere dalla loro concreta applicazione -, vi sia almeno una ipotesi, in particolare quella del sistematico ritardo dalla prima rata e del pagamento dei soli interessi moratori senza alcun rimborso del capitale e degli interessi corrispettivi, in cui il tasso effettivo annuo calcolato superi la soglia dell'usura) specie



in situazioni, quale l'odierna controversia, in cui non sono nemmeno più concretamente ipotizzabili scenari probabilistici atti a comportare un significativo incremento del costo complessivo del credito, in ragione del puntuale rispetto da parte della società mutuataria del piano di ammortamento pattuito e della intervenuta regolare estinzione del finanziamento.

L'istanza istruttoria per l'ammissione della consulenza contabile è stata quindi respinta non perché si reputasse il mezzo istruttorio esplorativo, ma perché correlata a prospettazioni in diritto infondate e non condivisibili.

Al rigetto della domanda attorea non può non conseguire la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Inoltre, l'iniziativa degli odierni attori, i quali, hanno ritenuto di proporre l'azione di nullità e la domanda di condanna alla restituzione di tutti gli interessi versati in esecuzione di un mutuo da tempo estinto a seguito del suo regolare ammortamento, sulla scorta di deduzioni e argomentazioni in diritto ormai ampiamente sconfessate dalla quasi totalità degli uffici giudicanti italiani, merita d'essere sanzionata con la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a norma dell'art. 96, co. 3 c.p.c. che appare equo determinare nell'importo di € 10.000,00.

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice;

- condanna SAS di _____ & C., la sig.ra _____
_____, la Sig.ra _____ il Sig. _____ ed il Sig. _____

in solido tra loro, alla rifusione in favore di BANCA _____
_____ delle spese di lite che si liquidano in
complessivi € 7.795,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
nonché all'ulteriore pagamento, a norma dell'art. 96, co. 3 c.p.c., dell'importo di €
10.000,00.

Così deciso in Treviso, 20/12/2017

Il giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi

